

Dati sanitari al sistema TS. Saranno consultabili in caso di controllo

Mandolesi a pag. 7



Entro il 2 febbraio la prima trasmissione in modalità annuale. Opposizioni entro il 9 marzo

Dati sanitari pronti per l'uso Saranno a disposizione dei funzionari AdE per i controlli

Pagina a cura

DI **GIULIANO MANDOLESI**

Chiamata alle armi per medici, farmacie, strutture e operatori sanitari: entro il prossimo 2 febbraio vanno trasmesse al portale TS (tessera sanitaria) le spese sostenute dai clienti/pazienti e relative all'intera annualità 2025 per la predisposizione della prossima dichiarazione precompilata.

I dati trasmessi, per la prima volta in forma annuale (rispetto a quella semestrale operativa fino alle spese targate 2024) saranno, anch'essi per la prima volta, a disposizione dei funzionari dell'Agenzia delle entrate e consultabili (unicamente) in caso di controllo formale della dichiarazione dei contribuenti.

Se da un lato l'invio "unico" annuale semplifica l'adempimento per l'intero comparto sanitario rispetto alla trasmissione spezzata per semestre, dall'altro resta una comunicazione articolata con un impianto sanzionatorio sproporzionato e vessatorio con 100 euro di

pena pecuniaria irrogata per ogni singolo dato (fattura/scontrino) omesso o errato.

I contribuenti che non si vogliono prestare al "gioco della precompilata", anche per questioni di privacy, possono manifestare l'opposizione alla trasmissione dei dati al fisco nel portale TS entro dal 10 febbraio al 9 marzo 2026 (l'8 marzo la scadenza ordinaria cade di domenica).

La nuova trasmissione annuale delle spese sanitarie. Va preliminarmente ricordato che con l'articolo 5 del dlgs 81/20025 il legislatore, modificando l'articolo 12 del dlgs 1/2024, ha stabilito che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria per la predisposizione da parte dell'agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, devono provvedere alla trasmissione dei citati dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finan-

ze.

L'Agenzia delle entrate, con la Faq del 24 settembre 2025, rispondendo a specifica domanda su quale sarebbe stata la trasmissione al sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all'anno 2025, ha indicato che proprio in conseguenza della citata modifica normativa, doveva ritenersi superato il termine del 30 settembre 2025 per l'invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025, previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024.

La nuova scadenza (quella per le spese 2025), continuava l'amministrazione nella risposta, doveva essere fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze poi emesso il 29 ottobre 2025 e pubblicato 10 novembre 2025 in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 261).



Peso: 1-8%, 7-86%

Con l'articolo 1 del citato dm è stato sostituito l'articolo 7, comma 1-bis del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2020, n. 270, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese.

Per l'anno in corso il 31 gennaio cade di sabato quindi il termine ultimo per la trasmissione è il 2 febbraio 2026.

Sono soggetti all'invio delle spese mediche, strutture sanitarie (accreditate al Ssn, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare), farmacie e parafarmacie, medici chirurghi e odontoiatri, psicologi, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici e dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all'Albo dei Biologi.

I dati invece da trasmettere al Sistema TS riguardano le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.

Come chiaramente indicato all'articolo 2 comma 2 lettera c) del già citato dm 19/10/2020, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono provvedere anche alla trasmissione dei dati dei documenti fiscali per i quali il cittadino ha esercitato l'opposizione.

In questo caso però dovrà essere trasmesso il tipo di documento fiscale, l'aliquota ovvero la natura Iva della singola operazione e l'indicazione dell'esercizio dell'op-

posizione da parte del cittadino senza comunicare il codice fiscale dell'assistito.

I dati nelle mani dei funzionari dell'Agenzia delle entrate. Il dm del 29/10/2025, aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 4 del dm 270/2020 ha previsto una ulteriore novità in relazione al dato comunicato delle spese mediche prevedendo che lo stesso è consultabile da parte dell'Agenzia delle entrate, nello specifico dai funzionari predisposti alle attività di controllo formale delle dichiarazioni (ex articolo 36-ter del dpr 600/1973), quando la dichiarazione del contribuente è soggetta a questo tipo di verifica.

Come indicato nell'allegato B al dm 29/10/2025, il disciplinare tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni selezionate in via centralizzata dall'amministrazione finanziaria per il controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter del dpr 600/1973, sono disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, incardinati nell'Ufficio territorialmente competente all'attività di controllo, le informazioni di dettaglio delle spese veterinarie e delle spese sanitarie riferibili al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico solo in un caso.

Tale operazione è possibile infatti quando si superano le inibizioni dai controlli previste in caso di presentazione ed utilizzo della precompilata ovvero in caso di modifiche del dato delle spese operate direttamente sulla dichiarazione da parte del contribuente, anche in modalità di compilazione semplificata, ovvero per il

tramite del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, o mediante gli intermediari.

L'opposizione all'invio dei dati in tre modi. Come disposto dall'articolo 1 del decreto del Mef del 31 luglio 2015, i "pazienti" posso scegliere di non comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi della spesa effettuata, opponendosi all'invio dei dati in tre modi:

- Al momento dell'emissione del documento fiscale, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il proprio codice fiscale, oppure in caso di emissione di fattura, chiedendo al medico o alla struttura di annotare l'opposizione sul documento;

- in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fiscoonline rilasciate dall'Agenzia delle entrate;

- dal 1° ottobre dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo al sostenimento della spesa comunicando all'Agenzia delle entrate l'opposizione all'invio dei dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa.

Per l'anno in corso, la seconda opzione, ovvero l'opposizione al dato tramite portale TS potrà essere fatta dal 10 febbraio al 9 marzo 2026 mentre quella tramite l'agenzia delle entrate fino al 2 febbraio 2026.

Le sanzioni. Con la risoluzione 22/E pubblicata il 23 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha esposto la propria interpretazione relativamente al regime sanzionatorio per le violazioni de-

gli obblighi di comunicazione al portale tessera sanitaria disciplinato all'articolo 3 c. 5-bis del dlgs 175/2014.

Secondo quanto indicato nel citato documento, la pena pecuniaria fissata dalla normativa di 100 euro è da riferirsi al singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al sistema tessera sanitaria fino ad un massimo di 50.000 euro.

Inoltre, come espressamente previsto nel primo periodo del citato comma 5-bis la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa si applica senza possibilità di fruire del c.d. cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del dlgs n. 472 del 1997.

E opportuno segnalare che nei casi di errata comunicazione dei dati al portale tessera sanitaria, la sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati al portale tessera sanitaria, la sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa

All'appello strutture sanitarie accreditate al Ssn, autorizzate non accreditate e appartenenti alla Sanità militare, farmacie e parafarmacie, medici chirurghi e odontoiatri, psicologi, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, ottici e iscritti a nuovi albi

Il calendario 2026 delle spese sanitarie al TS

2 febbraio	Termine invio dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti obbligati
9 febbraio	Termine invio dei dati in modifica
10 febbraio - 9 marzo	Periodo per manifestare l'opposizione per l'invio dei dati sul portale TS



Peso: 1-8%, 7-86%